

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOTT** e **SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1962

Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 41 della legge 5 luglio 1961, n. 635, innovando rispetto alla precedente legge 23 dicembre 1953, n. 955, aveva esteso la riduzione del bollo cambiario (0,10 per mille) anche ai seguenti titoli: cambiali tratte emesse dall'esportatore all'ordine di se stesso, accettate dall'importatore; vaglia cambiari emessi dall'importatore a favore dell'esportatore.

Come è noto, tale facilitazione veniva incontro ad una accertata necessità degli operatori nazionali, i quali, specie nei paesi dell'America latina, trovavano, come tuttora trovano, sempre maggior resistenza a far accettare od emettere i titoli cambiari a diretto ordine degli Istituti finanziatori.

Giustamente, quindi, si era ritenuto opportuno non ostacolare le vie del nostro commercio verso i mercati sudamericani, che costituiscono oggi uno dei maggiori sbocchi all'industria nazionale, estendendosi l'agevolazione anche ai titoli sopra accennati.

Con legge 27 luglio 1962, n. 1228 (« Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine ») si è tornati, invece, allo *statu quo ante* con pregiudizio tanto delle nostre esportazioni, quanto di

coloro che, avendo fidato nella legge 5 luglio 1961, n. 635, hanno pattuito l'emissione di titoli al loro stesso ordine e debbono ora subire un onere non preventivato e non preventivabile nell'economia delle rispettive operazioni.

Si aggiunge, inoltre, che, in effetti, la circostanza che i titoli cambiari siano all'ordine del finanziatore o dell'esportatore deve considerarsi — anche sotto l'aspetto fiscale — elemento puramente accidentale, qualora i titoli all'ordine dell'esportatore vengano utilizzati per lo stesso scopo dei primi mediante girata a favore dell'Istituto finanziatore.

Il colpire, quindi, con diversa imposizione gli uni e gli altri, mentre — ripetesi — ostacola sul lato pratico le nostre esportazioni verso le nazioni tradizionalmente abituate ad emettere titoli solo all'ordine del proprio creditore, non sembra trovare giustificazione neppure sotto l'aspetto fiscale, attesa la limitazione della riduzione alle sole cambiali usufruite per il credito alla esportazione.

Nè potrebbe dirsi che la circostanza di condizionare — come nella fattispecie — la

regolarità fiscale ad un elemento successivo (credito all'esportazione) comporti un criterio del tutto nuovo nel campo dell'applicazione del bollo cambiario, atteso che un criterio in certo senso analogo è già attuato nella stessa legge sul bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, Tariffa Allegato *a*), Parte I, articolo 5, n. 3 Nota) dalla quale ultima è stato testualmente estratto il secondo comma dell'articolo unico al vostro esame.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, in sede di discussione della legge 27 luglio 1962, n. 1228, alcuni componenti della Commissione finanze e tesoro del Senato avevano insistito per il mantenimento del principio riconosciuto dalla legge precedente ed avevano fatto riserva di presentare al riguardo un apposito disegno di legge. Tale riserva viene ora sciolta e si sottopone, quindi, all'esame degli onorevoli colleghi l'unito articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La riduzione del bollo a lire 0,10 per mille disposta dall'articolo 1, lettera *a*) della legge 27 luglio 1962, n. 1228 è estesa anche agli effetti cambiari, emessi in Italia o all'estero all'ordine di esportatori nazionali, che vengano utilizzati per operazioni di finanziamento di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635.

Si considerano non in regola con il bollo gli effetti cambiari all'ordine degli esportatori, assoggettati all'imposta di bollo di cui sopra, quando abbiano servito per uso diverso da quello avanti specificato.